

CIRCOLARE n.31 del 13/09/2019

**NEWS, APPROFONDIMENTI E
SCADENZARIO LAVORO
SETTEMBRE 2019**

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: area.lavoro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

NEWS	3
NUOVA PROCEDURA DI DEPOSITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI: ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI DAL 15 SETTEMBRE	3
DISTACCO TRANSNAZIONALE: PUBBLICATO IL VADEMECUM ISPETTIVO	3
DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2019	3
QUOTA 100: INCUMULABILITA' CON I REDDITI DA LAVORO	3
ANF: NUOVA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI OLTRE 3.000 EURO	4
ANF E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA: I CHIARIMENTI INPS	4
RIMBORSO PER PRESTAZIONI EROGATE OLTRE LA CAPIENZA NELL'AMBITO DEL FONDO DI TESORERIA	4
RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE: DISPONIBILE IL NUOVO MODELLO OT23	5
PROFILI FISCALI DELLA RESTITUZIONE DI SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	5
DETRAZIONI PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE	5
IL RUOLO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA DI UNA SOCIETÀ NON RESIDENTE IN ITALIA	6
APPROFONDIMENTI	6
NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL NON ISCRITTI A RUOLO	6
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	8
AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA INAIL	9
PACE CONTRIBUTIVA	10
NUOVE REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE	13
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'INL SUL REDDITO DI CITTADINANZA	15
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2019	16

NEWS

NUOVA PROCEDURA DI DEPOSITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI: ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI DAL 15 SETTEMBRE

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2761 del 29 luglio 2019, ha comunicato che, nell'ambito della nuova procedura di deposito dei contratti collettivi, in un'ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica è stata adeguata per consentire innanzitutto il deposito telematico del contratto con l'indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò consente, da un lato, un'immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni e, dall'altro, di avere a disposizione un *repository* facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura. Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura in parola e non già utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali dell'INL. Il Ministero ricorda che eventuali quesiti potranno essere inoltrati a urponline.lavoro.gov.it.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 29/7/2019, n. 2761)

DISTACCO TRANSNAZIONALE: PUBBLICATO IL VADEMECUM ISPETTIVO

L'INL ha pubblicato un *vademecum* sul distacco transnazionale, destinato agli ispettori del lavoro, che raccoglie le indicazioni di carattere operativo e interpretativo in materia.

(INL, Linee guida per l'attività ispettiva in materia di distacco transnazionale)

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2019

Il Mef, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019, ha reso note le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir) a favore degli autotrasportatori nel 2019.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2018, nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Mef, comunicato stampa, 19/7/2019, n. 138)

QUOTA 100: INCUMULABILITA' CON I REDDITI DA LAVORO

L'Inps, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente percepiti a

seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella circolare in commento.

(Inps, circolare, 9/8/2019, n. 117)

ANF: NUOVA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI OLTRE 3.000 EURO

L'Inps, con messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, ha comunicato che sono state sviluppate nuove funzionalità per rendere sempre più efficace la presentazione e la gestione delle domande di Anf rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo e la compilazione dei flussi UniEmens. Pertanto, sono state apportate alcune modifiche alla nuova utility "Consultazione Importi ANF", rivolta alle aziende, agli intermediari e ai rappresentanti legali, disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. Il messaggio fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e per la compilazione dei flussi UniEmens.

L'Inps, con messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, in merito alle nuove domande Anf e alla compilazione del flusso UniEmens, ha precisato che, fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> (prorogata alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019 con messaggio n. 2815/2019), le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni in uso.

(Inps, messaggio, 24/7/2019, n. 2815; Inps, messaggio, 26/8/2019, n. 3119)

ANF E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA: I CHIARIMENTI INPS

L'Inps, con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in tema di Anf, in particolare relativamente alla computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all'Anf che della determinazione della relativa misura.

(Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2767)

RIMBORSO PER PRESTAZIONI EROGATE OLTRE LA CAPIENZA NELL'AMBITO DEL FONDO DI TESORERIA

L'articolo 1, comma 5, D.l. 30 gennaio 2007, ha introdotto, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di Tfr maturate dai propri dipendenti e mantenute in azienda, in quanto non destinate alle forme pensionistiche complementari.

Con il messaggio n. 3025/2019, a seguito del perfezionamento del sistema automatizzato dei controlli in ordine al rispetto degli obblighi contributivi, l'Inps ha reso noto di aver individuato aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce UniEmens hanno dichiarato e versato quote di Tfr al Fondo di tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende:

- aziende che, correttamente, non risultano in possesso del codice di autorizzazione "1R";
- aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione "1R", pur non avendo il requisito dimensionale.

Le 2 fattispecie sono state disciplinate con la circolare n. 37/2018, la quale disciplina 2 differenti modalità di gestione della contribuzione "indebitamente" versata, distinguendo le aziende in 2 tipologie: quelle in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari.

Per le aziende in possesso della regolarità contributiva, i versamenti di quote di Tfr al Fondo di tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.

Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell'attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di tesoreria, provvedendo all'invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. La somma rimborsabile sarà quindi calcolata secondo i criteri esposti nel messaggio n. 3025/2019.

(INPS messaggio n. 3025/2019)

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE: DISPONIBILE IL NUOVO MODELLO OT23

L'Inail, in data 1° agosto 2019, ha pubblicato il nuovo modello OT23 per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione, che saranno inoltrate nel 2020 relativamente a interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2019, e la relativa guida per la compilazione.

Il modulo è disponibile sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.

(Inail, modulo OT23)

PROFILI FISCALI DELLA RESTITUZIONE DI SOMME AL SOGGETTO EROGATORE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con le risposte a interpelli n. 206/2019 e n. 291/2019, si è occupata del tema della restituzione di somme già imposte al soggetto erogatore.

In particolare, è stato precisato che le somme, già tassate in anni precedenti, restituite dal lavoratore al datore di lavoro costituiscono onere deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, Tuir, e pertanto devono essere trattenute al lordo.

Inoltre, dette somme, in virtù del disposto di cui all'articolo 51, comma 1, lettera h), Tuir, possono essere considerate oneri deducibili direttamente nella busta paga, riducendo in questo modo l'imponibile del lavoratore.

Qualora il rapporto di lavoro sia, nel frattempo, cessato, occorre rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di erogazione, al fine di consentire loro di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'onere deducibile in esame, che corrisponde all'importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all'atto del pagamento delle somme stesse.

L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione delle somme in questione può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, l'ex dipendente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, determinato applicando a tale importo l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, Tuir.

(AdE interpelli n.206/2019 e 291/2019)

DETRAZIONI PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 295/2019, interviene sull'annosa questione legata all'esatta determinazione del calcolo dei giorni spettanti ai fini delle detrazioni fiscali per un collaboratore che non presta la propria effettiva attività lavorativa in tutti i giorni di durata del contratto. I tecnici dell'Agenzia evidenziano quanto disposto dall'articolo 13, Tuir, che disciplina le detrazioni di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, ricordando come spetti una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo

dell'anno. Sul punto era intervenuta la circolare n. 15/E/2007, § 1.5.1, la quale aveva già chiarito che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che la detrazione per reddito di lavoro dipendente spetti per l'intero periodo coperto da contratto (comprendendo anche le eventuali giornate di sospensione) che dà diritto alla retribuzione e non solo per i giorni effettivamente lavorati all'interno del periodo.

IL RUOLO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA DI UNA SOCIETÀ NON RESIDENTE IN ITALIA

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 312 del 24 luglio 2019, ha precisato che una società non residente in Italia non potrà operare in qualità di sostituto d'imposta ove assente una stabile organizzazione o una base fissa in Italia.

In assenza di tali requisiti, pertanto, non potrà effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendenti erogati in Italia.

È chiaro che, laddove il personale assunto in Italia disponga di poteri e procure volti a fare concludere contratti in nome e per conto della società, dovrà essere valutata l'esistenza di una stabile organizzazione anche in assenza di una struttura fissa.

(AdE interpello n.312 del 24 luglio 2019)

APPROFONDIMENTI

NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL NON ISCRITTI A RUOLO

Con determina del Presidente Inail n. 227/2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la circolare n. 22/2019 sono state diffuse le relative istruzioni. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

Oggetto

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili per debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Possono essere rateizzati:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, L. 388/2000, e quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza

La competenza in materia di rateazioni spetta, a seconda dei casi, ai seguenti soggetti:

- direttori delle Direzioni territoriali;
- direttori delle Direzioni regionali e direttore della Direzione provinciale di Bolzano;
- direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento.

Istanza

Il debitore deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione", disponibile sul sito www.inail.it, direttamente o tramite un intermediario, indicando l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest'ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti. È stata prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione dell'Inail, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. L'Inail elabora il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza, che non è suscettibile di modifica dopo il suo invio. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni

L'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
 - per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti (se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa);
 - non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. 389/1989;
 - non sia intervenuta revoca della rateazione nel biennio precedente;
 - l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
 - il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
 - il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
 - il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
- I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo Inail.

Definizione dell'istanza

L'istanza viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito. Il debitore si impegna a effettuare puntualmente sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti e prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il versamento sarà pari al valore delle rate già scadute per le mensilità trascorse. Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto. Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento, comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza. La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato, perché con l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione ed è chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. Anche in caso di revoca, l'Inail deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi

In casi eccezionali il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti scaduti non iscritti a ruolo, nonché il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di eccezionalità. È previsto uno specifico *iter* istruttorio finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa, nonché la garanzia fideiussoria prestata. È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la sede Inail competente.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 109/2019, ha illustrato le agevolazioni collegate all'assunzione di personale percettore di assegno di ricollocazione e che sia in Cigs.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta anche sulla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs), che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. L'impianto normativo prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati, che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati. Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l'assunzione può contare su un'agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail - nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro

annui, rivalutabile sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Con la circolare citata sono illustrate le novità apportate dalla L. 205/2017 alla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e sono fornite le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al "bonus rioccupazione", consistente nel contributo commisurato al trattamento di Cigs.

L'assegno di ricollocazione rientra nell'ambito delle politiche attive del lavoro e, al fine di promuoverne l'utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un "bonus rioccupazione" in favore dei lavoratori cassaintegrati, che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro:

- agevolazione fiscale: l'incentivo all'esodo erogato è esente nel limite di 9 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;
- *bonus* occupazione: 50% del trattamento di Cigs residua spettante.

Quest'ultimo *bonus* non dovrà essere richiesto all'Inps, ma sarà pagato direttamente dall'Istituto sull'Iban del lavoratore comunicato all'Anpal.

I rapporti di lavoro che daranno diritto al beneficio sono i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato (*full time* o *part time*). Possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L'assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato. Restano, invece, esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.

È bene far presente che la circolare non indica le modalità di fruizione dell'ulteriore sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono i predetti lavoratori, consistente nell'esenzione del 50% dei contributi con un limite di 4.030 euro annui per la durata di 18 mesi (per contratti a tempo indeterminato) e di 12 mesi (per contratti a termine).

AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA INAIL

Nuove PAT Inail emesse nel 2019

Si informano i Signori Clienti che l'Inail, con nota n. 10890/2019, ha fornito istruzioni operative in ordine all'aggiornamento della classificazione tariffaria delle nuove PAT emesse nel 2019.

In particolare, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi (D.I. 27 febbraio 2019), l'Inail ha provveduto ad aggiornare, centralmente, la classificazione tariffaria delle PAT emesse con decorrenza fino al 1° gennaio 2019: per le PAT attivate nell'anno 2019, a cui era stata applicata la precedente classificazione tariffaria ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, in quanto definite prima dell'approvazione del D.I. 27 febbraio 2019, ora l'Inail procede con la comunicazione alle ditte interessate della classificazione tariffaria del rischio assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sulla base delle nuove tariffe, con un nuovo certificato appositamente predisposto per tale finalità, che annulla e sostituisce il precedente emesso con l'indicazione della classificazione prevista dalla previgente normativa.

Il certificato di variazione riporta l'indicazione della nuova classificazione e tassazione del rischio, nonché i conseguenti effetti contabili, che sono dettagliatamente riportati nell'apposito riquadro "Riepilogo importi calcolati" del certificato in questione.

Attività d'ufficio

L'Inail, inoltre, con istruzione operativa n. 11358/2019, ha reso noto che, con l'intento di verificare la classificazione tariffaria applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, con particolare riferimento alle lavorazioni maggiormente interessate da scorpori, accorpamenti o voci di nuova istituzione, ha attivato appositi monitoraggi, predisponendo il nuovo servizio *on line* "questionario attività", a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro (o loro intermediari) che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio. Per ogni lavorazione, sono state predefinite le domande *standard* a cui le ditte, ove rilevino la non conformità della lavorazione attribuita, dovranno fornire una risposta affermativa/negativa. Il servizio prevede, altresì, un campo a testo libero. Attraverso le risposte fornite dalle aziende a domande *standard*, l'Inail potrà verificare la classificazione tariffaria operata con la procedura massiva centralizzata.

In considerazione della numerosità delle casistiche e delle segnalazioni pervenute dal territorio, un primo monitoraggio viene avviato sul personale che svolge attività d'ufficio, ossia per le PAT che dal 2019 presentano la voce 0722 "inglobata" in un'altra voce inglobante o la 0722 coesistente con la voce 0723.

In particolare, il servizio *on line* si articola nelle seguenti 2 tipologie:

- attività d'ufficio/operazioni di cassa, a cui potranno accedere le aziende che hanno polizze attive in cui la voce 0722, presente nell'anno 2018, è stata ricompresa in altra lavorazione, c.d. inglobante, nell'anno 2019;
- attività d'ufficio/personale itinerante, a cui potranno accedere le aziende che hanno nell'anno 2019 polizze attive con una classificazione tariffaria delle lavorazioni alle voci 0722 e 0723.

La medesima azienda potrà accedere a entrambi i questionari qualora abbia più PAT che ricadano nelle 2 diverse fattispecie.

Le risposte ai questionari, inoltrate dalla ditta telematicamente, confluiranno in una lista di lavorazione. Qualora sia accertato che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione, effettuata tramite la procedura massiva centralizzata, siano non conformi alle risposte fornite dalle aziende, la sede Inail procederà alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato con decorrenza dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi. Qualora la precedente classificazione abbia comportato il versamento di premio minore di quello effettivamente dovuto, alle integrazioni di premio non andrà applicata alcuna sanzione civile, essendo tale classificazione determinata da un anomalo comportamento della procedura centralizzata di aggiornamento dei classificativi.

PACE CONTRIBUTIVA

Con la circolare n. 106/2019, che sostituisce la n. 26/2019, l'Inps fornisce, tra l'altro, indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei soggetti con le seguenti caratteristiche:

- iscritti all'Ago per l'ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata;
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non già titolari di pensione.

La condizione di iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati, si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996, con riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

L'avvenuta liquidazione della pensione è da considerarsi preclusiva all'esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l'apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite le condizioni prescritte per l'accesso al riscatto devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

Il periodo non coperto da contribuzione:

- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019;
- deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma: sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'UE o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi *“non soggetti a obbligo contributivo”*: la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto. Per tali periodi potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro: l'anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il *“sistema contributivo”*. L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a *“percentuale”*, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo

51, comma 2, lettera a), Tuir. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo. Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- *web*, tramite i servizi *on-line* dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito *internet* dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:
 - per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
 - per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
- *Contact center* multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito Inps al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

L'onere di riscatto può essere versato:

- in unica soluzione;
- in rate mensili, massimo 120, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere, si provvede all'accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell'onere sarà comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Riscatto dei corsi universitari di studi

Per il riscatto del corso universitario di studi dei periodi da valutare con il sistema contributivo, dal 30 marzo 2019, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Le modalità di calcolo dell'onere di riscatto descritte si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.

L'onere di riscatto deve essere, quindi, determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell'onere si aggiunge alle altre previste e resta alternativa a quella di cui all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997: pertanto, i soggetti interessati potranno richiedere che l'onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-*quater* o al comma 5 del citato articolo 2, D.Lgs. 184/1997. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto

determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa.

Per maggiore chiarezza, l'Inps ha inoltre specificato quanto segue:

- se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere in base a una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

Non osta all'esercizio della facoltà di cui al comma 5-*quater* in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

Nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l'onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti 2 modalità:

- per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della "riserva matematica";
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l'onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati e l'onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le due diverse modalità:
 - retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997;
 - livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quater*, D.Lgs. 184/1997.

Per i soggetti "inoccupati" l'onere di riscatto sarà quantificato in base all'articolo 2, comma 5-*bis*, D.Lgs. 184/1997.

I periodi riscattati ai sensi del comma 5-*quater* sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

NUOVE REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

L'Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpl con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Si ricorda che sono da considerarsi in "stato di disoccupazione" quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, sia essa subordinata che autonoma;

· sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo produce un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir.

Sono quindi commentate le situazioni riguardanti la conservazione, sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto concerne un eventuale lavoro subordinato, viene ricordato che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, così come conservare tale stato se già in NASpI, anche laddove esso svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir; in pratica ciò si ottiene con un reddito attualmente pari a 8.145 euro annui. Si fa notare che la valutazione circa l'ammontare del reddito va effettuata in termini prospettici, ovvero osservando l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro in essere a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta.

L'eventuale sospensione dello stato di disoccupazione, che si ha *"in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi"*, si ottiene ove non vi sia la conservazione dello suddetto stato, tenendo conto, appunto, del limite reddituale anzidetto. Il computo dei 180 giorni (6 mesi) è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno; pertanto, nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere. Decorso i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore a 8.145 euro.

Viene evidenziato come il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conservi lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto, ma solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di un'indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

Si riscontrano, quindi, 2 diverse situazioni:

· contratto intermittente in cui non sia previsto un obbligo di risposta, e non sia quindi prevista l'indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro;

· contratto intermittente in cui sia previsto un obbligo di risposta, e la relativa indennità, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettica sia superiore a 8.145 euro. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

In caso di tirocinio, che giuridicamente non è considerato un rapporto di lavoro, pur essendo prevista una specifica indennità di partecipazione, il tirocinante potrà rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione; stessa situazione per il soggetto che sia in stato di disoccupazione e che cominci un tirocinio. Le medesime considerazioni valgono per i casi di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o socialmente utile.

In relazione a un'attività di lavoro autonomo si rileva che, nel caso in cui il cui reddito imponibile ai fini Irpef corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. A differenza del lavoro subordinato, in nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione. Si fa notare che il limite reddituale nel lavoro autonomo, che consente il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, è attualmente, nella generalità dei casi, pari a 4.800 euro annui. Ciò ad eccezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir), per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è pari a 8.145 euro annui. Il lavoratore che si trovi a superare tali limiti di reddito è obbligato a comunicare tale superamento ai servizi competenti, ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, che decorre dalla data di superamento del limite reddituale stesso.

In tema di autonomia viene fatto rilevare che coloro che svolgono prestazioni occasionali (articolo 54-bis, D.L. 50/2017) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “*non incidono sul suo stato di disoccupato*”, per espressa previsione normativa.

Considerato che le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 4/2019, si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019, ne deriva che le stesse avranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, per i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorrere dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a 8.145 euro, nell’anno solare, conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’INL SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Com’è noto, è stato istituito il reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019), che può essere richiesto, in presenza di determinati requisiti, all’Inps. L’Istituto effettuerà le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del sostegno, in particolare le verifiche verteranno sui requisiti reddituali e patrimoniali, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare. Le successive verifiche, in particolare quelle volte ad accertare lo svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario e sugli obblighi, gravanti sui richiedenti, di informazione delle variazioni intervenute, sono invece svolte dalle strutture locali dell’INL. In relazione a ciò, l’INL, con circolare n. 8/2019, fornisce alcuni importanti indicazioni operative.

L’articolo 7, D.L. 4/2019, individua le condotte dirette a ottenere indebitamente il beneficio o a conservarne illegittimamente il godimento:

- il comma 1 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di “*chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (...)*” (si tratta di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc);
- il comma 2 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni “*l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (...)*” (tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio e si può verificare con maggior frequenza nei casi di lavoro “nero” o “grigio”).

È utile ricordare che sorge in capo al lavoratore, e non al datore di lavoro che assume il percettore di reddito di cittadinanza, comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’Inps tramite il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, a pena di decadenza del beneficio (ovviamente il datore di lavoro dovrà effettuare le prescritte e abituali comunicazioni al Centro impiego preventivamente l’inizio attività lavorativa).

Per le altre comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, relative alla variazione del reddito conseguente all’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, la fattispecie penale di cui al comma 2 si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il “*quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno*”, fermo restando l’obbligo di comunicazione, a pena di decadenza, dell’avvio dell’attività nel termine di 30 giorni.

Ulteriore causa di decadenza si ha quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie o nel caso in cui non abbia comunicato all’Inps l’inizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo. Qualora, poi, intervenga la condanna definitiva o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, l’Inps disporrà l’immediata revoca con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le verifiche predette potranno essere effettuate dal personale ispettivo anche tramite apposita piattaforma informatica, sulla quale devono confluire tutti i dati utili all'individuazione dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza.

L'articolo 7, comma 15-*bis*, prevede l'applicazione dell'aumento del 20% degli importi della c.d. massimizzazione anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.

Inoltre, non sussistendo un'impossibilità giuridica all'assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 settembre 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Domenica 15 settembre (slitta a Lunedì 16 settembre)

Inail – Domande di accentramento

Termine per presentare la domanda di autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative Inail, per le aziende dislocate sul territorio nazionale.

Lunedì 16 settembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre.

Venerdì 20 settembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Lunedì 30 settembre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2° trimestre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

**Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
area.lavoro@finpronet.com**